



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città *Metropolitana di Messina*

Ordinanza n. 43

del 18 dicembre 2021

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2021, n. 172, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, Supplemento Ordinario n. 17;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 8 ottobre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Sicilia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2021, n. 241;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, nonché il D.L. 22.04.2021, n. 52, e il D.L. 23.07.2021, n. 105, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

RICHIAMATI:

- la nota prot. n. 65141 del 16.12.2021 a mezzo della quale è stato richiesto al Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Messina parere sanitario circa l'eventuale necessità, alla luce del trend epidemico attuale nel territorio di riferimento e con specifico riguardo ai soggetti in età scolare, di disporre specifiche misure di prevenzione,
- il foglio di riscontro fornito in data odierna, in atti al prot. n. 65357, a mezzo del quale il Dipartimento di prevenzione, considerato l'andamento epidemiologico e il numero di nuovi casi nella popolazione scolastica, ha espresso parere favorevole alla sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado “... *anche in considerazione dell'assenza di copertura vaccinale nella fascia d'età 0-12 anni*”;

SENTITI i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi presenti sul territorio comunale;

RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessiti l'assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VALUTATA l'esigenza, pertanto, di intervenire a sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici del territorio comunale quale ulteriore misura di carattere contingente finalizzata a fronteggiare l'emergenza sanitaria in essere e a contenere l'attuale trend di significativa crescita della diffusione epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. n. 109791 del 30.11.2021, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 62060 del 30.11.2021;

VISTE, altresì, le “*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*” allegate alla circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 50079 del 3.11.2021;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in merito dal Ministero dell'Istruzione, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- 2) **La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza al precedente di cui punto 1) è disposta dal 20 al 22 dicembre 2021, e comunque fino alla data di inizio della sospensione delle attività per le festività natalizie come stabilita dal calendario scolastico.**
- 3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 18 dicembre 2021



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Calabrò

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE
CALABRÒ

CN = GIUSEPPE
CALABRÒ
C = IT